



COMUNE DI ANELA **(Provincia di Sassari)**

Via Roma n. 63– 07010 - Anela (SS) - Telefono 079-799288

Prot. n. 5256 del 14/11/2022

BANDOPUBBLICO

Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti"

Scadenza: alle ore 24:00 del 22.01.2023

Anela, lì 24 novembre 2022

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Francesco Bulla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, reca "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento"; sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di € 15.000,00; con Deliberazione n. 20/59 del 30.06.2022 la Giunta Regionale ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie spettanti a ciascun comune, stabilendo di ripartire lo stanziamento come di seguito dettagliato:

1. una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva, distribuita in eguale misura tra tutti i piccoli comuni, al fine di allocare un importo uguale per tutti;
2. una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva, proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale (riferita alla popolazione al 1981) di riduzione della popolazione dal 1981 al 2020. Ciò al fine di perseguire una politica di incremento demografico dei territori che hanno subito maggiormente il fenomeno dello spopolamento. Tale quota è assunta pari a zero per i piccoli comuni che pur presentando una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti mostrano un andamento positivo di crescita della popolazione nel periodo di riferimento;
3. una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale di popolazione residente nei piccoli comuni, al fine di garantire risorse adeguate in base alla dimensione demografica del comune;

4. una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla distanza del reddito a livello comunale dalla mediana del reddito di tutti i comuni della Regione Sardegna, assunta pari a zero per i piccoli comuni che presentano un valore del reddito imponibile al di sopra della mediana del reddito regionale;

con la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato dei Lavori Pubblici, n° 1236 del 12/07/2022 è stata approvata la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della L.R. 3/2022, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, dal quale risulta che al **Comune di Anela è assegnato un contributo complessivo pari a € 172'079,88**, di cui € 57'359,96 per l'anno 2022, € 57'359,96 per l'anno 2023 e € 57'359,96 per l'anno 2024;

Con la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato dei Lavori Pubblici, n° 1544 del 29.08.2022 è stato assunto Impegno di spesa Pluriennale 2022-2024 - CDR 00.08.01.07 sul capitolo RAS SC08.9480, con l'imputazione suddetta;

Così come indicato nell'Allegato alla suddetta Delib.G.R. n. 20/59 del 30.6.2022, *"I comuni dovranno selezionare i beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nei bandi che saranno predisposti dai medesimi in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento e tenendo conto degli indirizzi minimi di seguito riportati:*

1. *il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;*
2. *il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;*
3. *il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;*
4. *il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;*
5. *il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;*
6. *gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art.3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";*

7. l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
8. il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
9. il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
10. nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
11. i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
12. le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
13. tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
14. il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;

15. al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
16. al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

I comuni, nei propri bandi, possono prevedere condizioni aggiuntive rispetto agli indirizzi sopra elencati.

Ciascun comune, nel proprio bando, individua i criteri prioritari non discriminatori in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento. A titolo puramente indicativo potrebbero avere priorità o un punteggio maggiore i richiedenti:

- a) che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune;
- b) che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico;
- c) che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili;
- d) che hanno un nucleo familiare più numeroso;
- e) le giovani coppie;
- f) in condizione di debolezza sociale o economica.

I Comuni rendicontano alla Regione l'utilizzo delle risorse secondo le modalità indicate dall'Assessorato regionale competente. **Il Comune deve pubblicare il proprio bando entro tre mesi** dalla comunicazione dell'impegno contabile delle risorse da parte della Regione e deve darne adeguata pubblicità tramite i propri siti internet e altri idonei strumenti di comunicazione. Il bando deve essere pubblicizzato con cadenza almeno semestrale nella pagina principale del sito istituzionale comunale (home page) sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi non pervengano al Comune domande di contributo questo provvede alla restituzione dei fondi residui, il Comune individua le modalità ritenute più idonee affinché le risorse non siano distratte dai propri fini. In particolare, a titolo esemplificativo, nel caso di acquisto, può valutare se erogare le risorse successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogito previa rilascio di garanzia fidejussoria a carico del beneficiario. Il Comune, nell'ambito del procedimento, dovrà attenersi alla legislazione vigente in materia di trasparenza, protezione personale e tracciabilità dei flussi finanziari.

Vista la deliberazione n° 58 del 18/11/2022 con la quale la Giunta Comunale prende atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022, in premessa citata, che assegna al Comune di Anela un finanziamento complessivo pari a **€ 172'079,88, di cui €57'359,96 per l'anno 2022, €57'359,96 per l'anno 2023 e € 57'359,96 per l'anno 2024 per contributo a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione** di prime case nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di € 15.000,00;

- da mandato al Responsabile del Servizio finanziario affinché proceda all'iscrizione in bilancio della somma **€ 172'079,88**, di cui € 57'359,96 per l'anno 2022, € 57'359,96 per l'anno 2023 e € 57'359,96 per l'anno 2024 per le finalità suddette;

- demanda al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione del bando, secondo lo schema allegato alla stessa deliberazione, per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di **€ 15.000,00**, per un numero di circa quattro **interventi finanziabili per annualità**, stabilendo che, qualora le domande pervenute siano inferiori alla dotazione economica dell'anno di competenza, si potrà procedere a riconoscere il contributo per le annualità successive fino al 2024.

Vista la deliberazione n° 58 del 18/11/2022 con la quale la Giunta Comunale, individua i criteri di selezione ed i relativi punteggi, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022;

RENDE NOTO

Art. 1 – Oggetto del bando e termini per la presentazione delle istanze

Dalle ore 08:00 del 25.11.2022 alle ore 24:00 del 22.01.2023, farà fede a pena di esclusione il protocollo di arrivo, possono presentare istanza per l'assegnazione di contributi di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, coloro i quali sono interessati ad *acquistare e/o ristrutturare la prima casa*, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.

Sono **ammissibili** esclusivamente le spese, IVA inclusa (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali), relative a:

- 1) acquisto dell'immobile da adibire a residenza e dimora abituale, con l'eventuale recupero edilizio dello stesso, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001, limitatamente ad immobili da destinare ad uso residenziale, comprensivi delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), già esistenti alla data di pubblicazione del bando (non è ammissibile a contributo l'acquisto e/o il recupero delle sole pertinenze);
- 2) realizzazione di lavori di recupero edilizio, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 e per i quali spetta una detrazione fiscale o agevolazione di cui alla vigente normativa in materia di agevolazioni in edilizia, di un immobile da destinare a uso residenziale ed delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), da adibire a residenza e dimora abituale, già esistente alla data di presentazione della domanda (non è ammissibile a contributo il recupero delle sole pertinenze);
- 3) Acquisto e contestuale recupero edilizio dell'immobile da adibire a residenza e dimora abituale secondo le singole specifiche dei punti precedenti.

Non sono ammissibili spese relative a:

- parti condominiali;
- immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- immobili non catastalmente censiti;
- fatture riportanti spese per il solo acquisto di materiali e/o forniture;
- lavori in economia;
- acquisto e/o recupero di sole pertinenze;
- lavori su un immobile per il quale sono stati ottenuti finanziamenti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili, in quanto espressamente indicato nella legge, con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);
- acquisto di quote immobiliari all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado;
- le spese per l'acquisto di arredi.

Art. 2 – Beneficiari

L'Amministrazione Comunale finanzia con le risorse a disposizione per l'annualità 2022, pari a € 57'359,96, le istanze che rispettano le seguenti condizioni:

- coloro i quali sono interessati ad acquistare e/o ristrutturare la prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori.
- il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione, nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di € 15.000,00; qualora l'ammontare delle richieste siano inferiori alla dotazione economica dell'anno di competenza, si potrà procedere a riconoscere il contributo fino alla misura massima consentita di € 15.000,00;
- qualora in una annualità pervengano più richieste valide, posto che verranno finanziate le prime che godono di copertura finanziaria per l'annualità 2022, secondo i criteri di selezione delle iniziative di cui al successivo art. 4, è applicato il principio della graduatoria "a scorrere permanente", per cui gli interventi collocati nelle posizioni immediatamente successive all'ultima finanziata per l'annualità 2022, saranno finanziati nella successiva annualità 2023, analogamente per ogni annualità successiva fino a completamento delle risorse;
- il contributo è concesso nella misura massima del 50% per cento della spesa e comunque per

l'importo massimo di € 15.000,00 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;

- il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna.
- Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- l'abitazione al fine dei lavori deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia;
- le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
- al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati;
- l'abitazione deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia all'atto del trasferimento di residenza.

Per l'acquisto dell'immobile verrà considerato fino ad un valore massimo indicato nella banca dell'osservatorio del mercato immobiliare <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricati/terreni/omi/banche dati/quotazioni-immobiliari>, qualora il prezzo di acquisto superi del 20% il valore massimo indicato nella banca dell'osservatorio suindicato, si richiederà al beneficiario una perizia tecnica giurata redatta da un professionista abilitato e iscritto a ordine/collegio competente in materia attestante il valore dell'immobile, e si considererà a fini del calcolo del contributo il valore minimo tra costo di acquisto e importo della perizia.

L'agevolazione prevista è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal beneficiario. È fatto obbligo per il beneficiario, in ottemperanza alla norma in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicare formalmente al Comune le modalità per l'accredito del contributo spettante, indicando la persona autorizzata ad operare sul conto.

I beneficiari del contributo dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di regolarità nel pagamento dei tributi statali, regionali e Comunali.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati alla partecipazione all'avviso dovranno far pervenire all'indirizzo PEC: protocolloanela@legpec.it presentarlo a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Anela, sito nella Via Roma n. 63, 07010 Anela (SS), nei termini di cui all'art. 1 del presente bando:

- "Istanza di ammissione a finanziamento", secondo modello "Allegato A", debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Nell'oggetto della pec o nel plico dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: **"Bando diconcessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di € 15.000,00 all'interno del centro abitato del Comune di Anela – annualità 2022"**.

Art. 4 – Criteri di selezione delle iniziative (Stabiliti Dall'Amministrazione Comunale con delibera G.C. n. 58/22)

Le domande saranno valutate secondo gli indicatori e i parametri di seguito specificati:

1) Coloro i quali hanno la residenza nel Comune di Anela- Punti 10

2) Coloro i quali hanno un nucleo familiare numeroso: Max 5 Punti

a) fino a due componenti - **Punti 3**

b) fino a tre componenti - **Punti 4**

c) quattro o più componenti - **Punti 5**

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata tramite data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati. Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

3) Coloro i quali trasferiscono la propria residenza da un altro Comune - Punti 5

4) Coloro i quali acquistano e/o eseguono lavori di ristrutturazione prima casa per un importo almeno pari ad € 30.000,00 - Punti 5

5) Coloro i quali acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili - Punti 5

In questo caso è necessario allegare la dichiarazione certificata di inagibilità dell'immobile a firma di tecnico abilitato.

6) Le giovani coppie – Punti 5

Si considerano giovani coppie i fidanzati e/o i conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali può anche essere convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici dei due componenti la giovane coppia). Le coppie già coniugate devono risultare sposate nell'anno 2022; la condizione di convivenza, invece, deve durare da almeno due anni per le sole coppie conviventi more uxorio. Tale condizione è comprovata nell'anno 2022 mediante iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia oppure attraverso un'autocertificazione. Il requisito anagrafico deve essere posseduto da almeno uno all'interno della coppia, con la precisazione che il requisito si intende rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2022.

A eventuale parità finale di punteggio prevarrà in graduatoria la minore età del richiedente.

Il contributo riguarda infatti l'abitazione con il requisito di "prima casa" nel quale il beneficiario dovrà dimorare, nei termini e condizioni previsti nel presente bando; pertanto i requisiti di premialità di cui al punto "2" relativo al nucleo familiare numeroso e il requisito relativo alla giovane coppia di cui al punto "6" della suddetta tabella non sono cumulabili.

Art. 5 – Formazione e approvazione della graduatoria

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e la verifica delle dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione dei criteri indicati al precedente articolo.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate nel presente bando.

L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non

risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo.

Il Responsabile del Settore competente, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande all'approvazione della graduatoria provvisoria contenente l'elenco delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili con indicata relativa motivazione. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Anela per 30 giorni consecutivi; tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai richiedenti dell'esito della procedura di assegnazione. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocolli di questo Comune. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.

Documentazione di comprova dei requisiti:

Per ciascun richiedente:

- Certificato del casellario giudiziale - Ministero della Giustizia
- Certificato casellario carichi pendenti - Ministero della Giustizia
- Attestazione di regolarità fiscale – Agenzia delle Entrate

In seguito all'esame delle domande, saranno richiesti i seguenti documenti di comprova:

Per l'acquisto:

- Planimetria catastale dell'urbano riguardante l'alloggio e il certificato catastale con la specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- Fotocopia dell'originaria licenza o concessione edilizia e del certificato di abitabilità (se prescritta all'epoca della costruzione), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967;
- Compromesso di vendita ovvero anche promessa unilaterale del venditore con l'indicazione del prezzo richiesto;

Per la ristrutturazione:

- Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
- Atto di proprietà dell'immobile, nel caso di esclusivo recupero edilizio (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);
- Relazione tecnica descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, con indicazione della spesa prevista, a seguito della redazione di un computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa nel caso la voce non fosse contemplata nel prezzo regionale vigente.

Art. 6 – Stipula del contratto

Per la erogazione del contributo l'amministrazione comunale, nella persona del responsabile del servizio tecnico, stipulerà apposito contratto con i soggetti beneficiari, in competente bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 7 – Modalità di erogazione dei contributi

L'ammontare dei contributi concessi sarà impegnato a carico del bilancio comunale, con formale provvedimento del responsabile del servizio tecnico, previo esito favorevole dell'accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti. L'erogazione del contributo avverrà, previa verifica della condizione di inadempienza presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni per pagamenti superiori ai € 5.000,00, con le seguenti modalità:

A) Acquisto:

Erogazione del contributo in un'unica soluzione a seguito della stipula del contratto tra Comune e beneficiario e successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogito previa rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario di importo pari all'importo richiesto.

Dovranno inoltre essere trasmesse almeno 10 fotografie dell'immobile e delle eventuali pertinenze, con punti di scatto sia interni che esterni.

B) Ristrutturazione:

Il Comune potrà trasferire ai beneficiari del finanziamento le risorse spettanti:

- Fino al 70% del contributo concesso a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo di apposita polizza fideiussoria di importo pari all'importo richiesto;

▪ Saldo del contributo concesso a seguito della corretta esecuzione dell'intervento certificata dal direttore dei lavori e della regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari.

La concessione del contributo di ristrutturazione non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi. Non sono ammesse modifiche in corso d'opera ai singoli interventi approvati, se non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi. Eventuali altre modifiche sono ammissibili ma devono essere preventivamente autorizzate dal Settore comunale competente previa formale e motivata richiesta, da inoltrarsi prima della richiesta di erogazione del contributo.

L'eventuale autorizzazione di modifiche non comporta in ogni caso un aumento dell'importo del contributo originariamente concesso.

I beneficiari ammessi a contributo saranno abilitati a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario stesso per l'intervento e a richiedere, nelle modalità previste dal bando, l'erogazione del contributo.

La rendicontazione dell'intervento deve essere presentata entro un periodo massimo di 3 mesi dalla conclusione dell'intervento. La rendicontazione assume forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà contenere:

- 1) attestazione di conferma del mantenimento dei requisiti necessari;
- 2) attestazione che il beneficiario intestatario dell'immobile e delle relative pertinenze ha acquisito la residenza e la dimora abituale nell'immobile oggetto di acquisto e/o recupero, con inserimento della relativa data;
- 3) attestazione che l'immobile è adibito a uso residenziale;
- 4) il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario;

5) nel caso di acquisto:

- a) la data di sottoscrizione dell'atto di compravendita dell'immobile ed eventuali pertinenze,
- b) l'importo delle spese sostenute, la modalità e gli estremi del pagamento;
- c) perizia tecnica giurata redatta da un professionista abilitato e iscritto a ordine/collegio competente in materia attestante il valore dell'immobile (qualora il prezzo di acquisto superi del 20% il valore massimo indicato nella banca dell'osservatorio);

6) nel caso di recupero:

- a. l'importo delle spese sostenute, riportando, per ciascuna fattura che concorre al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori, gli estremi del bonifico (istituto, data, importo, beneficiario del bonifico);
- b. dichiarazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull'immobile e sulle eventuali pertinenze per il quale si richiede il contributo;
- c. dichiarazione che per gli interventi proposti a contributo il beneficiario non ha richiesto agevolazione di cui a leggi che ne prevedano espressamente la non cumulabilità;
- d. la data di conclusione dei lavori di recupero;
- e. almeno 10 fotografie dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di scatto sia esterni che interni, con raffronto tra ante e post intervento.

Ove le spese sostenute siano inferiori, l'importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con riproporzionamento della percentuale indicata per l'erogazione del saldo finale.

I finanziamenti concessi possono essere erogati anche ad ultimazione dei lavori autorizzati, purché richiesti dai beneficiari, fermo restando l'obbligo di stipula della convenzione con il Comune.

Le spese effettuate per la realizzazione dell'intervento devono essere documentate con fatture quietanziate e consegnate in copia conforme all'originale al Comune al momento della verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato. Tutte le spese devono essere pagate mediante uno dei seguenti mezzi di pagamento: RiBa, RiBa cumulative, bonifici o assimilabili, cd. SCT - Sepa Credit Transfer, RID c.d. SDD

- Sepa Direct Debit, Carta di credito aziendale, addebitate su conti intestati al Beneficiario e correttamente contabilizzate. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma.

Art. 8 - Obblighi a carico dei beneficiari

E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi:

- rispettare le norme previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, nonché l'impegno al mantenimento della residenza nel Comune di Anela per il periodo di cinque anni, pena la restituzione del contributo;
- stipulare, a seguito del riconoscimento del contributo, apposita polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi contrattuali per un valore pari al contributo assegnato e sino all'approvazione del rendiconto finale da parte dell'Amministrazione.
- di favorire l'attività ispettiva dell'amministrazione comunale o dei suoi incaricati presso gli immobili della residenza.
- l'abitazione, alla fine dei lavori, deve essere dichiarata agibile ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia all'atto del trasferimento di residenza.

Art. 9 - Controllo e monitoraggio

Il Settore comunale competente potrà provvedere a verificare la congruenza e la veridicità dei dati riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione del Comune e di altre Pubbliche Amministrazioni. I dati e le dichiarazioni rese, che non siano direttamente verificabili nelle banche dati, potranno essere oggetto di specifici controlli, che potranno essere effettuati anche in collaborazione con altri enti, e potranno riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti. I controlli potranno essere effettuati mediante richieste di documentazione in originale, verifiche di informazioni in possesso presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l'effettiva residenza e dimora abituale), ovvero a mezzo di sopralluoghi.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati o nell'effettuazione dei lavori, il Settore competente provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, fatte salve le ulteriori conseguenze penali. Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Settore competente provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, esclusivamente mediante l'apposito applicativo. Decorso detto termine il Responsabile del Settore competente procederà ad adottare gli atti di conseguenza. I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di approvazione della graduatoria fino ai 5 anni dall'erogazione del contributo.

Art. 10 - Rinunce

Il beneficiario ha diritto alla rinuncia del contributo assegnato prima della sua erogazione e permane il diritto di inoltrare richiesta nelle annualità successive.

Fatto salvo quanto riportato nel presente Bando in riferimento a eventuali proroghe, il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso. In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il Settore attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

Art. 11 - Decadenze, Riduzioni, Revoche e Sanzioni

Il Comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale;
- b) il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- c) la mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- d) la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- e) la rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dal bando;
- f) qualora il beneficiario alieni o affitti l'immobile oggetto di contributo nei primi 5 anni dall'erogazione del contributo;
- g) qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

Art. 12 – Procedimento amministrativo, Informazioni e Contatti

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica; è possibile recarsi per informazioni c/o l'Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni lavorativi, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 o inviare una PEC: ufficiotecnico@pec.comune.anela.ss.it o una e-mail: comuneanela@tiscali.it

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Il Comune di ANELA si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente atto.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano i soggetti partecipanti che tutti gli atti inerenti alla approvazione degli elenchi dei soggetti ammissibili e di quelli esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet del Comune di Anela.

Art. 13 – Trattamento dati personali

I dati personali forniti al Comune di Anela sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con

modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati al Comune di Anela;

- il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE)n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e nella normativa "Art.13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento";

- i dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative al seguente procedimento;

- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

- titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Anela; il delegato al trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Tecnico.

- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati alla Regione Autonoma Sardegna, all'Agenzia delle Entrate, agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;

- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

- i dati personali dei titolari di domanda, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per la gestione del bando, sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o enterapresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti da loro attivati;

- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE)679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Il Responsabile del Settore Tecnico e RUP
Geom. Francesco Bulla
